



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Corte Appello di Firenze – Comune di Camaiore c/Comune di Pisa - Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 710/2017 – importo € 18.713,79 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (30C09)

Soggetto creditore:

Denominazione: Comune di Camaiore

Codice fiscale – Partita IVA 00190560466:

Sede in P.zza San Bernardino da Siena n. 1 55041 CAMAIORE - (LU)

Importo complessivo del debito: € 18.713,79=

di cui: €	84,00= rimborso 50% spese imposta registro
€	6.637,50= spese processuali 1° grado
€	7.607,25= spese processuali 2° grado
€	569,79= cap 4%
€	3.259,20= IVA 22%
€	556,05= spese non imponibili

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di

impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Con atto notificato in data 3/1/2002 il Comune di Camaiore citava il Comune di Pisa avanti al Tribunale per sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute per il ricovero di due persone presso la comunità "Progetto Demetra" in Pisa.
- Con sentenza n. 165/08 il Tribunale rigettava la domanda formulata dal Comune di Camaiore accogliendo le eccezioni del Comune di Pisa;
- Con atto ritualmente notificato al Comune di Pisa, il Comune di Camaiore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma;
- La Corte d'Appello con la sentenza n. 710/2017, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello del Comune di Camaiore condannando il Comune di Pisa al pagamento del capitale, oltre interessi, nonché delle spese processuali sia del primo grado che del secondo.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- lettera Comune di Camaiore con conteggio importo e competenze;
- sentenza n. 710/2017 della Corte d'Appello di Firenze
- relazione dell'Avvocatura Civica.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/10/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi



Comune di Camaiore

Avvocatura e Servizi Legali
Prot. n. 26943

Camaiore, 19.04.2017

Al COMUNE DI PISA
Ufficio Avvocatura Civica

pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comune di Pisa / Comune di Camaiore. Sentenza Corte di appello di Firenze n. 710 del 24.03.2017 – prospetto somme dovute.

In riferimento alla Vs nota del 10.04 u.s - prot. 29877, si trasmette il prospetto dettagliato delle spettanze dovute al Comune di Camaiore, così come deciso nella sentenza in oggetto:

- 1) Restituzione spese sostenute di **euro 27.312,31** oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione di primo grado (03.01.2002) al saldo, ad oggi pari ad **euro 8.528,98;**

2) Competenze liquidate in primo grado: 3) Competenze liquidate in secondo grado:

diritti	€ 1.950,00	compenso	€ 6.615,00
onorari	€ 3.950,00	spese generali	€ 992,25
	€ 5.900,00	totale imponibile	€ 7.607,25
spese generali 12,50%	€ 737,50	C.A.P. 4%	€ 304,29
totale imponibile	€ 6.637,50	I.V.A. 22%	€ 1.740,53
C.A.P. 4%	€ 265,50		€ 9.652,07
I.V.A. 22%	€ 1.518,66	Spese esenti	€ 358,11
	€ 8.421,66	TOTALE	€ 10.010,19
Spese esenti liquidate	€ 197,94		
TOTALE	€ 8.619,60		

Restando in attesa del dovuto pagamento si inviano distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Michele Parenti

Comune di Camaiore - Piazza San Bernardino, 1 - 57044 CAMAIORE (LI)
Codice fiscale e P.IVA: 00190560466 e-mail certificata: comune.camaiore@cert.legalmail.it
centralino: Tel. 0584 9861 - Numero Verde 800 015689



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati:

dott.	Emanuele	RIVIELLO	Presidente
dott.	Carla	SANTESE	Consigliere
dott.	Giuseppe	ZUCCARELLI	Consigliere A.Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 614/09 del ruolo generale A degli affari
contenziosi civili, e vertente tra:

COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato in Firenze (FI), Via G. Vico n. 22
presso lo studio dell'Avv. Alessandra Castagna come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente della Direzione Servizi educativi e Sociale
del Comune di Pisa, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 2 (Studio
Avv. Graziella Ferraroni) e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Caponi, Gloria
Lazzeri e Giuseppina Gigliotti come da procura in atti

APPELLATO

All'udienza collegiale del 11/10/2016 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti
conclusioni:

Per la parte appellante Comune di Camaione: "Voglia la Corte adita, respinta ogni con-
traria eccezione e conclusione, riformare l'impugnata sentenza e condannare il Comune
di Pisa al pagamento a favore del Comune di Camaione della somma di lire 52.884.000
(pari ad euro 27.312,31), oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gra-
di di giudizio".

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Pagamento somme

Fatta comunicazione

li.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 06946 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 06946 - Firmato Da: ZUCCARELLI GIUSEPPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial# 39119a



Per la parte appellata Comune di Pisa: "Voglia Codesta Corte

- in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione di documenti nel solo giudizio di secondo grado ex art. 345 c.p.c.;
 - nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 165/08 del Tribunale di Pisa.
- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore conveniva in giudizio il Comune di Pisa per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 52.884.000 oltre interessi, a titolo di rimborso per le spese sostenute, nell'esercizio delle funzioni di assistenza a tutela dell'infanzia riconducibili all'istituto del "domicilio di soccorso", per il ricovero della sig.ra Sara Varui e della di lei figlia minore presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa per il periodo compreso tra il 27.7.98 ed il 30.6.99. A sostegno della domanda, il Comune di Camaiore esprimeva:

- 1) di avere disposto interventi particolari a tutela del minore e della madre in conformità alla previsione dell'art. 54 della L. R. Toscana n. 57/97;
- 2) che la citata fonte normativa demanda all'ente, nel cui territorio si manifesta l'esigenza, il compito di attuare le misure protettive, riconoscendo gli oneri di spesa conseguenti a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il cd. "domicilio di soccorso";
- 3) di aver verificato che, al momento dell'inserimento presso la comunità "Progetto Demetra" di Pisa, gestita dalla Cooperativa "Il Simbolo", il beneficiario aveva il proprio "domicilio di soccorso" nel Comune di Pisa, essendovi stato residente per più di due anni;
- 4) di aver richiesto, unitamente alla Amministrazione convenuta, parere della Regione Toscana, la quale, con nota prot. n. 105/24628/09.03 del 30.08.2000, affermava che gli oneri



di cui si tratta erano "a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso" e, dunque, del Comune di Pisa.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Pisa contestava la domanda, assumendo – intervenuta l'abrogazione dell'istituto del "domicilio di soccorso" ad opera della L. 328/2000 – l'inapplicabilità alla fattispecie in questione della previsione di cui all'art. 72 della L. 6972/1890, con conseguente assunzione, da parte del Comune di Viareggio, degli oneri di spesa derivanti dallo svolgimento delle funzioni assistenziali.

Con sentenza n. 165/08, depositata in data 1.02.2008, il Tribunale di Pisa rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Riferiva altresì che, a seguito della relazione predisposta dall'Ufficio Servizio Sociale e dell'ordinanza del Tribunale dei minorenni di Firenze n. 1588 dell' 11.08.1998, nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di assistenza sociale, venivano adottate due successive deliberazioni – la n. 231 del 22.08.1998 e la n. 717 del 28.12.1998 della Giunta Municipale – con cui si autorizzava sia il citato intervento di ricovero sia l'assunzione dei relativi impegni di spesa, pari a lire 24.648.000 per il periodo dal 27.07.1998 al 31.12.1998 ed a lire 28.392.000 per il periodo dall'1.01.1999 al 30.06.1999. Pertanto, il Comune di Camaiore impugnava integralmente la sentenza n. 165/2008, depositata il 1.02.2008, per i seguenti motivi:

- ha errato il Tribunale di primo grado nel respingere la domanda formulata dal Comune di Camaiore sul presupposto che non è stato assolto l'onere probatorio su di esso gravante e che tale mancanza non può essere colmata dall'applicazione del principio di non contestazione;
- conseguentemente ha errato il Tribunale di primo grado nel compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.



L'appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Pisa che contrastava l'impugnazione avversaria chiedendone il rigetto.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattata in decisione all'udienza collegiale del 11/10/16, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

L'appellante basa il proprio appello sostanzialmente sul principio di non contestazione e sul mancato assolvimento dell'onere della prova. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.

A parere di Questa Corte è necessario svolgere alcune considerazioni in ordine al principio di non contestazione, la cui mancata operatività nel caso di specie secondo il Giudice di *prime cure* viene invocata dall'odierno appellante come principale motivo di doglianza. Come noto, la L. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. La norma espressamente prevede che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Tale formulazione rende esplicita l'esistenza anche per il nostro processo civile di un principio che già si era ritenuto di ricavare in via di interpretazione sistematica e la cui applicabilità, dunque, non può essere limitata alle sole controversie successive all'entrata in vigore della L. n. 69/2009 (si veda



Cass., S.U., 23.1.2002, n. 761; Cass., 13.9.2003, n. 13467; Cass., 13.6.2005, n. 12636; Cass., 10.11.2010, n. 22837).

Secondo l'orientamento ormai pacifico sul punto, la collocazione del riferimento ai fatti non contestati nel co. 1 dell'art. 115, che impone al giudice l'obbligo di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti o dal P.M., non è da intendere come obbligo per il giudice di considerare «come veri» i fatti non specificamente contestati tra le parti costituite – così inducendo a ritenere che il risultato della non contestazione sia lo stesso delle prove, ossia rendere (presuntivamente o fittiziamente) veritieri i fatti allegati – ma, piuttosto, risponde all'esigenza di ricomprendere anche questa categoria di fatti (oltre che i fatti notori e le massime di esperienza) fra le deroghe che lo stesso art. 115 c.p.c. pone – sia pure per ragioni diverse – al principio generale con il quale esso si apre, nel limitare i poteri del giudice in materia probatoria, e cioè al principio secondo cui nel decidere il giudice deve fondarsi sulle prove indicate dalle parti e dal P.M. «salvi i casi previsti dalla legge». E', infatti, evidente che non può essere l'atteggiamento assunto dalla controparte nei confronti del fatto allegato a rendere (processualmente) vero tale fatto, cioè ad offrire al giudice – così come accade con le prove – elementi di conoscenza dei fatti accaduti fuori del processo. Pertanto, anche alla luce della scelta del legislatore, c'è concordia tra gli interpreti nel ribadire quanto tradizionalmente si sostiene come effetto della non contestazione, e cioè la *relevatio ab onere probandi* nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato. Si sostiene cioè che la non contestazione non è uno strumento probatorio, in quanto non è in grado di offrire al giudice alcun elemento di conoscenza dei fatti allegati, ma rileva solo sul piano dell'art. 2697 c.c., ovvero sul piano della ripartizione dell'onere della prova. Ebbene, nel momento in cui il co. 1 dell'art. 115 impone che, laddove la parte intenda contestare i fatti ex adverso allegati, lo debba fare in modo specifico, la norma colora una tale attività della parte imponendole di non limitarsi alla mera negazione, ma di specificare la sua contestazione, formulandola come un'allegazione di-



versa e di segno contrario rispetto all'allegazione dedotta dalla controparte. Dunque, intervenuta la non contestazione, il fatto allegato non diventa vero in quanto provato, ma non coperto dall'onere della prova per la parte che l'ha allegato.

Se questa è l'efficacia che determina la non contestazione, ne deriva che il «deve» che il co. 1 dell'art. 115 c.p.c. rivolge al giudice non va inteso come vincolo di ritenere vero il fatto non contestato, ma come obbligo di assumerlo anche se non supportato da prova, sempreché lo stesso fatto non possa essere ritenuto insussistente o infondato dal giudice sulla base delle iniziative processuali che egli ha comunque il potere di esercitare.

Ciò chiarito sulla portata applicativa del principio in esame, giova svolgere qualche ulteriore considerazione sui comportamenti processuali che integrano la non contestazione.

Invero, secondo la ricostruzione più accreditata in materia, dal confronto tra il nuovo co. 1 dell'art. 115 con gli artt. 167 e 416 c.p.c., laddove fissano l'onere di «prendere posizione» sui fatti ex adverso allegati, si trae la conclusione che, nel momento in cui la parte intenda assolvere l'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso allegati avanzando la contestazione degli stessi, debba farlo in modo specifico e puntuale. Questa, infatti, è la ratio della riforma del 2009, ossia non tanto quella di introdurre un principio – l'onere di contestazione dei fatti allegati dalla controparte, già immanente al sistema – quanto quella di puntualizzare che, se si intende esercitare un tale onere contestando i fatti allegati, vi è la necessità che la contestazione sia specifica. Pertanto, e proprio alla luce del nuovo co. 1 dell'art. 115, è da ritenere che lo stesso fenomeno ricorra tutte le volte in cui la controparte: a) o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati; b) oppure li contesti in modo del tutto generico; c) oppure quando ottemperi all'onere, ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda, oppure di contestazione solo "in jure" della domanda, oppure in caso di proposizione di eccezioni di merito non incompatibili con la negazione dei fatti costitutivi della domanda (proposizione di eccezione di pagamento o di eccezione di compensazione o di eccezione di prescrizione), oppure di proposizione di



sole eccezioni in rito senza accompagnare queste con la contestazione specifica (ma, evidentemente, subordinata al rigetto delle prime) dei fatti ex adverso allegati.

Tanto premesso, nel caso di specie il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che la mancata contestazione dei singoli fatti da parte del Comune di Pisa non potesse avere automaticamente l'effetto di prova, avendo il Comune convenuto eccepito fin dall'inizio "l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito dell'atto di citazione", eccezione che – secondo il Giudice di prime cure – è da ritenersi estesa a tutti i profili del merito della pretesa. Questa Corte, invece, è dell'avviso che il Tribunale, nel ritenere la non contestazione dei fatti un'inazione incapace di alcuna valenza espressiva, si è erroneamente discostato dai principi e dai risultati ermeneutici raggiunti dall'evoluzione giurisprudenziale successiva alla decisione delle Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761 che, già ante riforma del 2009, aveva cristallizzato il principio per cui "se il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi – e tali sono quelli di cui si controverte –, la condotta assume il significato di un comportamento univocamente rilevante con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente" e che, pertanto, "la mancata contestazione rappresenta di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo". Il Tribunale, invece, ha attribuito rilevanza ad un'eccezione che, piuttosto, altro non è che una mera clausola di stile. Ciò è tanto più vero in considerazione dell'onere di contestazione specifica, codificato sì nel 2009, ma già risalente in giurisprudenza (ex multis, Cass. 13.6.2005 n. 12636). Nel caso di specie, pertanto, può affermarsi che il Comune di Pisa abbia assunto una posizione processuale incompatibile con la volontà di negare la circostanza che il Comune di Camaiore abbia assolto alle spese oggetto di giudizio. A ben vedere, infatti, si tratta di un profilo in alcun modo contestato in corso di causa ed ulteriormente corroborato dai documenti prodotti

dall'appellante (si veda provvedimento del dirigente di settore n. 231 del 22.8.1998 e de-liberazione della G.M. n. 717 del 28.12.1998), dei quali Questa Corte riconosce l'ammissibilità nel giudizio di appello. Invero, in senso contrario all'ammissibilità dei predetti non depone la tardività della relativa produzione, giacché la norma *ratione tem-poris* applicabile al caso in esame è l'art. 345 comma 3 c.p.c. nella sua vecchia formulazio-ne, ovvero quella rimasta in vigore sino al settembre 2012. A parere di questa Corte, in-fatti, non può dubitarsi della indispensabilità ai fini della decisione della causa dei do-cumenti comprovanti la spesa di cui si tratta.

Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritenuto provato (*rectius*: non contestato), né appellato l'ammontare della spesa di cui viene chiesta la restituzione nell'importo di lire 52.884.000 (€ 27.312,31), in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del Comune di Camaiore in ordine al rimborso per le spese da quest'ultimo sostenute nell'esercizio delle funzioni di assistenza a tutela dell'infanzia riconducibili all'istituto del "domicilio di soccorso".

La somma di cui sopra, quale debito di valuta, dovrà essere maggiorata di soli interessi legali dalla data di notifica della citazione di primo grado al saldo.

La riforma della sentenza di primo grado impone la revisione delle spese legali di en-trambi i gradi di giudizio, spese che devono essere poste, per entrambi i gradi, a carico del Comune di Pisa e liquidate come segue. Quanto al primo grado le spese processuali devono essere liquidate, come stabilito, dal D.M. 127/04 in € 197,94 per spese non impo-nibili, € 1.950,00 per diritti ed € 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali (12,5%), IVA e CAP come per legge mentre le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere liquidate in € 358,11 per spese non imponibili ed € 6.615,00 per compenso di avvocati in ambito civile, come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il va-lore della controversia (dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 TU- DPR n. 115/02



entro € 52.000,00), l'impegno difensivo prestato, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Comune di Camaiore avverso la sentenza n. 165/2008 del Tribunale di Pisa così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 165/08 del Tribunale di Pisa, condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore del Comune di Camaiore della somma di € 27.312,31, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna il Comune di Camaiore al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 197,94 per spese non imponibili, € 1.950,00 per diritti ed € 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali (12,5%), IVA e CAP come per legge; quanto al secondo grado in € 358,11 per spese non imponibili ed € 6.615,00 quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 09/02/17 dalla Corte di Appello su relazione del Dott. Giuseppe Zuccarelli.

Il Consigliere A. Relatore

Dott. Giuseppe ZUCCARELLI

Il Presidente

Dott. Emanuele RIVIELLO

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni





CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 02

R.G: 614-1/2009

All'udienza collegiale del giorno 12/10/2017 ore 11:30

PRESIDENTE Dr. *Ennio Ricciello*
Giudice/Consigliere Dr. *Maria Grazia Davate*
Giudice/Consigliere Dr. *Giuseppe Zuccarelli*

Relatore

Relatore

Relatore *Zuccarelli*
Giuseppe

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

COMUNE DI CAMAIORE

Avv. FRATI FRANCESCO

Avv. CASTAGNA ALESSANDRA

Avv. TERZIANI MONNALISA *presente*

Convenuto principale

COMUNE DI PISA

Avv. LAZZERI GLORIA

Avv. CAPONI SUSANNA

Avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

Avv. FERRARONI GRAZIELLA

Sono comparso: il procuratore del ricorrente Avv. _____
in sostituzione dell'avv. la quale deposita copia di notifica del
risposta alla quale si riporta

Il procuratore del resistente Avv. _____
in sostituzione dell'Avv. _____

- già costituito
- che si costituisce depositando fascicolo con comparsa e mandato

☐ Il Relatore svolge breve relazione

E'..... presente ai fini della pratica forense dott.....

☐ Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi _____

☐ La Corte si riserva

☐ La Corte si riunisce in Camera di Consiglio; al termine


dà lettura del sottoesteso provvedimento:

La Corte ritenuto che nella sentenza n. 710/2014 si è incorso in un
errore materiale nel dispositivo, in quanto la condanna alle spese
è stata disposta in danno del Comune di Canave di Canave anziché del Comune
di Aso e come invece doveva essere sulla scorta della
fonti motiva

PQM

ordina correggersi errore materiale contenuto nel
dispositivo nel senso di sopprimere scritto condanna Comune
di Canave di Canave al pagamento delle spese legali delle opposizioni
introdotti condanna al Comune di Aso al pagamento delle
spese ferme al resto, mandando alla Cancelleria di
braccio il presente provvedimento alla originale
esatto.

Il Presidente



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

OGGETTO: COMUNE di PISA c/ COMUNE DI CAMAIORE – Sentenza sfavorevole all'Ente della Corte di Appello di Firenze – Relazione debito fuori bilancio.

1. Giudizio di primo grado - Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, il Comune di Pisa, per sentirlo condannare alla restituzione delle spese sostenute per il ricovero della Sig.ra Sara Vanni e della figlia minore presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa.

Il Comune di Camaiore, per il periodo dal 27.07.1998 al 30.06.1999, richiedeva il rimborso della somma pari a Lire 52.884.000 per prestazioni di assistenza sociale oltre interessi, nonché il pagamento delle ulteriori somme maturate per il medesimo titolo.

Nell'atto di citazione, l'Amministrazione ricorrente sosteneva che il Comune di Pisa convenuto era tenuto al rimborso delle predette spese, sulla base della L. 6972/1890 e della Legge Regionale Toscana n. 72/97. In base a tale normativa, gli interventi a tutela dell'infanzia e della adolescenza sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, mentre gli oneri di spesa sono a carico del Comune presso il quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso, in quanto vi ha dimorato per più di due anni; questi ultimi – a parere di parte attrice – sarebbero a carico del Comune di Pisa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In particolar modo, l'Amministrazione rilevava che la L. 328/00, riorganizzando il sistema di assistenza sociale, aveva determinato il superamento dell'istituto del "domicilio di soccorso", con contestuale abrogazione dell'art. 72 L. 6972/1890.

2. **La sentenza del Tribunale di Pisa** - Sulla questione si pronunciava il Tribunale di Pisa che, con sentenza n. 165/08, depositata in data 01.02.2008, favorevole al Comune di Pisa, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite.

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di prime cure respingeva la domanda attorea sul presupposto che non era stato assolto l'onere probatorio né la mancata contestazione dei singoli fatti, da parte del Comune di Pisa, poteva avere automaticamente l'effetto di prova; il Comune convenuto, continuava il giudice, ha eccepito fin dall'inizio l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito dell'atto di citazione, eccezione che deve intendersi estesa a tutti i profili del merito compresa la prova del credito fatto valere in giudizio.

3. **Impugnazione della sentenza** - Il Comune di Camaiore, con atto notificato in data 13.03.2009, proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Firenze di condannare il Comune di Pisa al pagamento, a favore dell'appellante, della somma pari a Lire 52.884.000 (euro 27.312,31), oltre interessi.

In primo luogo, il Comune di Camaiore contestava la decisione del Tribunale nella parte in cui, discostandosi di fatto dai principi e dai risultati raggiunti dall'evoluzione giurisprudenziale, non teneva conto della mancata contestazione dei fatti operata dal Comune di Pisa.

In secondo luogo contestava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui respingeva la domanda attorea sul presupposto della mancata prova della spesa per la quale veniva richiesta la restituzione.

Si costituiva il Comune di Pisa, il quale, in primo luogo, osservava come il convenuto non fosse vincolato alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta dalla controparte. In secondo luogo, sulla mancata prova della spesa, faceva

notare che mancava un titolo idoneo a comprovare il credito vantato dal Comune di Camaiore. Quindi, dopo aver sollevato l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, chiedeva il rigetto dell'appello.

4. Sentenza della Corte di Appello di Firenze - Con sentenza n.710/2017 la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'Appello del comune di Camaiore, ritenendo fondata la richiesta di restituzione delle somme già versate dallo stesso Ente e condanna il Comune di Pisa alle spese di giudizio.

L'Avvocatura valuterà, entro i termini di legge, se ci sono i presupposti per proporre ricorso in Cassazione.

avv. Giuseppina Gigliotti